CONVENZIONI CONFINDUSTRIA: aggiornamento offerte Arancho Doc, Coface, Hitachi Systems Cbt, Europ Assistance e Cathay Pacific. Integrazione Accor

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 1, 2016

Continuano gli aggiornamenti sui rinnovi delle Convenzioni dei partner di Confindustria/RetIndustria per il 2016.

E' la volta di Arancho Doc, Coface, Cathay Pacific, Hitachi Systems Cbt, Europ Assistance ed una integrazione dell'offerta Accor già precedentemente comunicata.

In allegato i testi introduttivi e i file pdf con le specifiche delle rispettive offerte dedicate alle aziende associate.

Le schede sono disponibili anche nella sezione Convenzioni del sito www.confindustria.it, accessibile anche dalla home page del nostro sito www.confindustria.sa.it

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta infatti cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it

Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.

In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

```
Allegati
```

<u>Tariffario corporate CONFINDUSTRIA - 1gen16-31mar16</u>

Tariffario Coface

QUESTIONARIO_BUSINESS PASS_EuropAssistance

Offerta Hitachi Systems

Offerta Europ Assistance

Offerta Coface

Offerta Cathay Pacific

Offerta Arancho Doc

Offerta Accor

<u>Hitachi Systems Cbt</u>

Europ Assistance

Condizioni Away on Business

Coface

<u>Cathay Pacific</u>

<u>Cathay Pacific - classi e supplememti</u>

Arancho Doc

<u>Arancho Doc - Listino</u>

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA: le offerte di Day, Umana e Nexive, per il 2016

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 1, 2016

Continua l'aggiornamento delle convenzioni che i Soci Confindustria possono utilizzare per il 2016.

In allegato, le presentazioni e i file pdf con le specifiche delle offerte dedicate al sistema da Nexive (recapiti della posta e dell'e-commerce), Day (buoni pasto e welfare aziendale) e Umana (Agenzia per il lavoro).

Le schede sono state già aggiornate secondo le nuove vantaggiose condizioni e sono disponibili sulla sezione Convenzioni del sito www.confindustria.it, accessibile anche dalla home page del nostro sito www.confindustria.sa.it.

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it .

Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.

In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Allegati

UMANA

Offerta umana

Offerta Day

<u>Nexive</u>

Nexive - C Comm Espresso

Nexive - C Comm Economy

Nexive - C Comm Completo

Day

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA: le offerte di Q8, Cipi, Cribis D&B, CartaSi e Welfare Company per il 2016

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 1, 2016

Continua l'aggiornamento delle convenzioni che i Soci Confindustria possono utilizzare per il 2016.

In allegato, le presentazioni e i file pdf con le specifiche delle offerte dedicate al sistema da Cipi (regali aziendali e promozionali), Q8 (Cartissima Q8), Cribis D&B (Gestione rischio di credito, Sales & marketing, Gestione e recupero crediti, Gestione fornitori, Informazioni per l'estero e certificazione Rating), CartaSi (CartaSi Business Plus Confindustria) e Welfare Company (servizi di supporto per il Welfare Aziendale).

Le schede sono state già aggiornate secondo le nuove vantaggiose condizioni e sono disponibili sulla sezione Convenzioni del sito www.confindustria.it, accessibile anche dalla home page del nostro sito www.confindustria.sa.it.

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it .

Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda. In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Allegati

MODULO Q8

Offerta Cribis DeB

Cribis DeB

WELFARE COMPANY

80

Offerta Welfare Company

Offerta Cipi

<u>Modulo richiesta CartaSi</u>

<u>Condizioni CartaSi</u>

CIPI

CartissimaQ8

<u>CartaSi</u>

FONDIMPRESA

Sospensione

cautelativa finanziamenti nuovi piani

scritto da Marcella Anzolin | Febbraio 1, 2016

Si comunica che Fondimpresa ha sospeso, a titolo cautelativo, il finanziamento di nuovi piani formativi.

Di seguito quanto pubblicato sul sito www.fondimpresa.it il 29 gennaio.



In attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro su quanto notificato dall'ANAC in relazione alla qualificazione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua come organismi di diritto pubblico soggetti alla sua vigilanza anche "quando procedono all'affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come appalto pubblico di servizi", il Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa ha sospeso, a titolo cautelativo, l'approvazione dei finanziamenti sui piani formativi presentati sugli Avvisi del Conto di Sistema, sugli Avvisi con contributo aggiuntivo e sul Conto Formazione.

Di conseguenza, è sospesa anche la possibilità di procedere all'avvio anticipato dei piani presentati a valere sul Conto Formazione aziendale.

Aggiornamento dei minimali di retribuzione ai fini contributivi per l'anno 2016

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

Vi informiamo che l'Inps, con la circolare n. 11, che si riporta in allegato, ha reso note le misure del minimale di retribuzione ai fini contributivi in vigore dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2016 e fissato tale valore per la generalità dei dipendenti del settore industria in € 47,68 giornalieri.

Di seguito segnaliamo i punti di più rilevante interesse

per le Aziende industriali:

- il minimale di retribuzione giornaliero 2016 per il settore industria è stato stabilito in € 47,68 per gli impiegati ed operai e di € 131,89 per i dirigenti; la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi non può comunque essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti;
- per la determinazione del minimale di retribuzione oraria per i contratti di lavoro part-time continua a trovare applicazione il criterio di computo secondo cui il minimale giornaliero va rapportato alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e l'importo così ottenuto va diviso per il numero delle ore di lavoro normale settimanale previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno (es. € 47,68 x 6 gg/40 ore = euro 7,15);
- sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota contributiva aggiuntiva pensioni dell'1%, viene versata sulle quote di retribuzione eccedente € 46.123,00 (€ 3.844,00 mensili);

- il massimale annuo della base contributiva per i nuovi iscritti dall' 1/01/1996 e per coloro ai quali si applica il sistema pensionistico contributivo è pari per il 2016 a € 100.324,00;
- l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico dello stato è pari per l'anno 2016 a € 2.086,24;

Allegati

Circolare numero 11 del 27-01-2016

<u>Circolare numero 11 del 27-01-2016_Allegato n 1</u>

Fruizione del trattamento CIGS da parte di lavoratori di imprese soggette a procedura concorsuale

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

Con circolare n.1 del 22/01/2016, riportata in allegato, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento CIGS da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in

costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa, nonché dall'articolo 21 del vigente decreto legislativo n. 148/2015

Allegato

Circolare 1-2016

Comunicazione lavoro in somministrazione ex art. 36 D.Lgs. 81/2015

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

Come noto, il Decreto n. 81/15, che ha in parte riformato il contratto di somministrazione, con l'art. 36 ha confermato l'obbligo di comunicazione (prima previsto dall'art. 24 c. 4, lett. B, D.Lgs. n. 276/2003) al quale sono tenute le aziende che utilizzano lo strumento della somministrazione a tempo determinato.

In particolare, la succitata normativa, dispone quanto segue:

"Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati"

Si ricorda che il DL 34/2014 ha abrogato la norma che prevedeva l'apposizione obbligatoria della motivazione per la stipula dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

Il Ministero del lavoro, ha chiarito che dal 2013 in poi bisogna prendere in considerazione i contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata tale comunicazione. Nella stessa si legge poi che il termine per l'adempimento dell'obbligo è fissato al 31 gennaio di ciascun anno, per cui entro il **prossimo 31 gennaio 2016** gli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica di cui all'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 incorreranno nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ('art. 40, com.1, D.Lgs. 81/2015) da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo comunicativo.

A tal riguardo alleghiamo alla presente informativa una bozza di comunicazione.

format comunicazione ex art 36 comma 3 del d lgs n 81 del 2015

Nuova disciplina della concessione delle integrazioni salariali – competenza concessoria delle strutture territoriali INPS – circolare n. 7/2015

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

L'Inps ha emanato la circolare n. 7 dello scorso 20 gennaio, riportata in allegato, con la quale fornisce le istruzioni amministrative ed operative relative alla individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione delle

integrazioni salariali ordinarie, nonché i soggetti legittimati ad adottare i

provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale o di reiezione della domanda.

Allegato

<u>Circolare 1-2016 (1)</u>

TIROCINI FORMATIVI — Stipulata la Convenzione Quadro con la Provincia di Salerno

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

Come noto, gli *stages*, o tirocini, rappresentano un' interessante possibilità per i giovani e/o disoccupati ed inoccupati di svolgere un periodo di formazione ed orientamento al lavoro presso un'azienda interessata a valutarne l'inserimento lavorativo.

L'istituto, che non si configura come un rapporto di lavoro subordinato, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 196/97 ed è stato poi oggetto di diversi interventi normativi tra cui ricordiamo la c.d. Riforma Fornero (L.92/12), l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 che ne ha definito le "Linee-guida" ed il D.L. 76/2013 convertito dalla L.99/2013. Per la Regione Campania, la fonte regolatrice è il Regolamento n.9 del 2010, modificato ed integrato dal menzionato Accordo del 2013. La finalità principale dell'istituto è quella di agevolare le scelte professionali mediante una conoscenza

diretta del mondo del lavoro.

La legge prevede la possibilità di promuovere dette iniziative, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro e, in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. E' possibile poi stipulare convenzioni per la promozione dello strumento in oggetto tra i soggetti summenzionati.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, il 25 gennaio u.s., Confindustria Salerno ha stipulato una Convenzione Quadro con la Provincia di Salerno (Allegata) che permette alle aziende associate di avviare percorsi di tirocinio presso le proprie strutture in tempi rapidi e con relativa facilità.

A tal proposito, Vi illustriamo di seguito la procedura da seguire per l'avvio di un tirocinio formativo con la nuova Convenzione:

- 1) In primis, bisogna compilare il modello di progetto formativo di tirocinio, che Vi riportiamo in allegato, e che andrà rimesso **senza le firme** ai nostri Uffici esclusivamente in formato elettronico ai seguenti indirizzi: g.baselice@confindustria.sa.it; f.cotini@confindustria.sa.it, unitamente alla richiesta di attivazione.
 - All.to modello progetto formativo di tirocinio
 - All.to modello richiesta attivazione tirocinio senza delega

Inoltre, ove l'Azienda lo ritenga opportuno, al fine di evitare di doversi recare presso gli Uffici della Provincia, può presentare la propria richiesta di attivazione del tirocinio delegando Confindustria Salerno a sottoscrivere il progetto di tirocinio formativo in suo conto. A tal proposito trasmettiamo il modello di richiesta di attivazione del tirocinio provvista di delega, da compilare ed inoltrare a mezzo e-mail ai nostri Uffici, cui va allegato un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante.

- All.to modello richiesta attivazione tirocinio con delega
- 2) Il modello di progetto formativo di tirocinio dovrà essere sottoscritto dal tirocinante <u>direttamente presso la sede della Provincia</u>. Quest'ultima, appunto, sulla base dei dati indicati nel modello, provvederà a contattare direttamente il tirocinante e Confindustria Salerno per la firma del progetto formativo.
- 3) Nel caso in cui si propenda per l'attivazione di un percorso di tirocinio per inoccupati/disoccupati, il tirocinante dovrà compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di inoccupazione/disoccupazione, cui va allegato un valido documento di riconoscimento del tirocinante.
 - •All.to modello dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di inoccupazione/disoccupazione
- 4) Qualora invece si prediliga un percorso di tirocinio formativo e di orientamento, il giovane dovrà compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli di studio, cui va allegato un valido documento di riconoscimento del tirocinante.
 - All.to modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli di studio

comunicazione obbligatoria per via telematica dell'instaurazione del rapporto di tirocinio da effettuarsi entro il giorno antecedente l'avvio ai sensi dell'art. 1 co. 1180 del D.Lgs. 296/2006 e secondo le modalità del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

Cogliamo poi l'occasione per riepilogare alcuni aspetti di legge per l'utilizzo dei tirocini.

LIMITI QUANTITATIVI

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti entro i seguenti limiti:

Numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato	Numero massimo di tirocinanti in azienda
Tra 1 e 4	1
Tra 5 e 8	2 contemporaneamente
Tra 9 e 12	3 contemporaneamente
Tra 13 e 16	4 contemporaneamente
Tra 17 e 20	5 contemporaneamente
Oltre 20	A partire da 6 non superiore al 20% del numero complessivo dell'organico a tempo indeterminato

DURATA

Varia in relazione alla tipologia di tirocinio

TIPOLOGIA TIROCINIO	DURATA MASSIMA	DESTINATARI
---------------------	-------------------	-------------

	ı	
Tirocini formativi e di orientamento	6 mesi	Soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi precedenti l'avvio del tirocinio
Tirocini di inserimento/reinserimento	12 mesi	Soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e CIG
Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento	24 mesi	Soggetti disabili ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.68/99

OBBLIGHI DELLE PARTI

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere attività formative previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nonché di salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti;
- rispettare i regolamenti aziendali.

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione non inferiore ad euro 400,00 mensili;
- assicurare i tirocinanti presso l'INAIL e presso compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnalerà l'evento,

entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta) ed al soggetto promotore;

• garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività.

ORARIO DI LAVORO

Il tirocinante non potrà essere impegnato in attività formative oltre l'orario legale di lavoro fissato in 40 ore settimanali.

Allegati

Mod.progetto formativo (Nuovo format2016)

Mod RICHIESTA AZIENDA no delega

Mod RICHIESTA AZIENDA con delega

autocert disoccupazione(UPSI)

autocert_Titolo di studio (UPSI)

D₀C

Recepimento dell'Accordo quadro delle Parti Sociali

europee sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

Il 25 gennaio u.s. Confindustria ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un'intesa con cui si dà attuazione all'Accordo quadro delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.

Nell'intesa, riportata in allegato, viene sottolineato che ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro è inaccettabile e che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza, così come definiti nell'Accordo delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007, di cui si è provveduto a redigere una traduzione concordata, allegata all'intesa.

Le Parti firmatarie si impegnano a dare un'ampia diffusione all'accordo, nonché a promuovere incontri fra le rispettive articolazioni territoriali, entro tre mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione, per individuare le strutture più adeguate allo scopo di assicurare un'assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.

Le parti potranno, quindi, concordare, a livello territoriale, una procedura informale, ai sensi del Punto 4 dell'Accordo quadro, proprio per la gestione dei casi di molestie e violenza occorsi.

In base all'Accordo europeo del 2007, le aziende sono, inoltre, chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinea che le molestie e la violenza non verranno tollerate.

A questo fine, le Parti firmatarie dell'odierna intesa hanno condiviso un modello di dichiarazione che potrà essere direttamente adottato in azienda (cfr in allegato all'intesa).

Resta salva la facoltà, per ogni singola impresa, di adottare autonomamente una dichiarazione e procedure interne, nel rispetto dei contenuti dell'Accordo.

L'intesa verrà ora trasmessa alle Parti sociali europee e alla Commissione Europea, che redige un apposito rapporto di monitoraggio e valutazione sull'attuazione nazionale degli accordi di dialogo sociale europeo.

Allegato

accordo+su+molestie+e+violenza+nei+luoghi+di+lavoro+25.01.2016